

COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO
REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Art. 1. E' costituita nel Comune di Montecchio Precalcino la Consulta comunale dello sport.

Art. 2. La Consulta è presieduta dall'Assessore allo sport o un suo incaricato ed è composta dal Presidente del Palazzetto dello sport, da un rappresentante indicato da ogni associazione sportiva o gruppo sportivo operante sul territorio e da un rappresentante indicato dall'Istituto Comprensivo. Possono partecipare, a titolo informativo, i Capigruppo consiliari o loro incaricati.

Art. 3. La Consulta contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte ed indicazioni nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli:

- a) formula analisi e proposte su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, promuove l'associazionismo sportivo, promuove l'attività sportiva all'interno del sistema scolastico;
- b) sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche dello sport;
- c) collabora con l'Amministrazione comunale per il miglior utilizzo degli impianti sportivi;
- d) propone all'Amministrazione comunale per la premiazione annuale i nominativi degli atleti delle società e dei dirigenti e tecnici che si siano particolarmente distinti nel mondo dello sport;
- e) formula proposte sul piano degli investimenti annuali e pluriennali per la realizzazione di opere sportive di rilevante interesse cittadino;
- f) promuove studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti e di servizi sportivi.

Art. 4. I membri della Consulta vengono nominati dal Sindaco e durano in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente in cui il neo Sindaco nomina i nuovi componenti.

Art. 5. I membri della Consulta, a maggioranza semplice, eleggono un Segretario.

Art. 6. Le riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno, oppure su richiesta di 1/3 dei componenti stessi.

Art. 7. A far data dalla esecutività del presente provvedimento s'intendono revocati tutti i precedenti regolamenti disciplinanti analoga materia.